

Schema di contratto per l'affidamento del servizio di indagini geotecniche e sismiche (comprehensive di analisi di laboratorio) nell'area di Leccio, relativamente all'intervento "Casse di espansione di Figline – Lotto Leccio - Burchio" sito nei Comuni di Reggello, di Rignano sull'Arno, di Figline e Incisa Valdarno (FI)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ , con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente a distanza,

TRA

- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE TOSCANA (di seguito indicato come "Commissario"), codice fiscale e partita IVA n. 94200620485 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentato dall'Ing. Gennarino Costabile, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, competente per materia, nominato con Decreto n. 8656 del 21/05/2021 del Direttore della Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con propria Ordinanza Commissariale n. ____ del _____, esecutiva a norma di legge;

E

- _____, (in seguito per brevità indicato come "Appaltatore") con sede legale in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore, nella sua qualità di

Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con Ordinanza Commissariale n. _____ del _____ del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore si è provveduto ad approvare, relativamente alla procedura in oggetto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema del presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento della gara, il verbale delle operazioni e, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad affidare il servizio di indagini geotecniche e sismiche (comprehensive di analisi di laboratorio) nell'area di Leccio, propedeutiche alla progettazione preliminare della cassa di espansione di Leccio all'Appaltatore (CIG 9090577574);

- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO

Il Commissario di Governo, nella persona del Dirigente Ing. Gennarino Costabile, affida all'Appaltatore.....che, nella persona del Sig..... accetta e si obbliga a realizzare la prestazione relativa alle Indagini geotecniche e sismiche

(comprehensive di analisi di laboratorio) nell'area di Leccio, propedeutiche alla progettazione preliminare della cassa di espansione di Leccio.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato, per brevità, come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato "A".

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1) Il presente contratto ha durata di n. 90 giorni naturali e consecutivi: gli effetti e la durata decorrono dalla data di stipula del contratto.

2) Il presente contratto decorre dalla data di marcatura temporale ed ha una durata (n. 90 giorni), dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro () così come risulta dal Dettaglio Economico, che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato "B". oltre oneri previdenziali e I.V.A. nei termini di legge.

Si fa presente che l'importo del corrispettivo professionale contrattuale è fisso, invariabile e omnicomprensivo.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al

Commissario.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per l'esecuzione di tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec del Commissario di Governo è “regionetoscana@postacert.toscana.it”.

La pec dell'Appaltatore è: “ _____ ”.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 30% del valore del contratto di cui al precedente art. 3, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207 del D.L. n. 34/2020, così come modificato dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

2. Il Commissario erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui al

comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione del contratto.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti al Commissario gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Commissario, e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Commissario, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. L'anticipazione erogata dal Commissario viene recuperata mediante compensazione sul corrispettivo di cui all'art. 7 "Fatturazione e pagamenti", fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione. In fattura viene evidenziato, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione recuperata.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto, e dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell'Amministrazione, di cui al successivo art. 10, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 4.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 5, contestualmente al rilascio del Certificato stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, l'eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 4 non potrà essere imputato all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

2. La fattura elettronica, intestata a **COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO – Settore Genio Civile Valdarno Superiore, C.F. 94200620485, contabilità speciale n. 6010, CUU 1E9CWJ** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG 9090577574 - codice CUP: D17B1400028003.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

3. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta la fattura entro il termine stabilito al precedente comma 1, oppure la stessa non sia conforme a quanto previsto nel

presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo del Commissario di Governo in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis del DPR 602/73, il Commissario di Governo, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l'Appaltatore non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Il Sig. _____ esonera il Commissario di Governo da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Commissario di Governo, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore/al RTI fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario di Governo ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto dei seguenti codici: CIG 9090577574; CUP D17B1400028003.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Commissario di Governo eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 9 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Geol. Francesco Vannini, è il direttore di esecuzione del contratto per il Commissario di Governo.

ART. 10 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la *certificazione di regolare esecuzione* delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art.6 del Capitolato.

**ART. 11 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL
CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore quali _____ (e, ove previsto negli atti gara) è consentito nei limiti di _____.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare al Commissario di Governo il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate al Commissario di Governo eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario di Governo dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 15.

ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9090577574. Il Commissario di Governo provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Commissario di Governo e trasmesso anche nella modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Commissario di Governo del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Commissario di Governo che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Commissario di Governo da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera il Commissario da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Commissario di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 14 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 15.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 15 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è soggetto a penalità quando per il ritardo nell'esecuzione della prestazione, per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, fino al 15esimo giorno di ritardo. Se il ritardo persiste oltre il 15esimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione

della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il Commissario di Governo procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Commissario di Governo;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il Commissario di Governo procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____, con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore del Commissario di Governo nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____ /00).

L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ *(inserire dati delle certificazioni possedute dalla Società)*.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del *Certificato di regolare esecuzione* di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ufficio Contratti, nell'ambito della propria attività di consulenza ed assistenza, in relazione al Trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2016, è il primo punto di contatto per informare il DRC sui contenuti delle Linee Guida e fornire prime indicazioni per la valutazione dell'applicabilità nel proprio contratto d'appalto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al sopra citato Reg. UE n. 679/2016. In ogni caso il DRC potrà avvalersi del supporto anche del Data Protection Specialist.

ART. 18 – RECESSO

Il Commissario di Governo si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo.

Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 19 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Il Commissario di Governo, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile., se sopraggiungono motivi di *interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni* (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi

ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Commissario di Governo mentre le spese di bollo sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” , per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Commissario di Governo sia attore o convenuto è competente il

Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

_____ per il Commissario di Governo

_____ per l'Appaltatore